

L'AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA MINORE DI ETÀ

Avv. Alessandra Fissore - Foro di Torino



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
COMMISSIONE FAMIGLIA E MINORI

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: art. 32 Cost. e Convenzione di Oviedo

Cosa si intende per **autodeterminazione**: situazione in cui l'individuo può determinare in modo libero e autonomo le proprie scelte nelle situazioni che lo riguardano.

CAPACITA' DEL MINORE DI AUTODETERMINARSI: Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018 e la L. 219/2017 cd. *Legge sul fine vita*.

Art. 8 Reg. EU 679/2016: per quanto riguarda l'offerta diretta dei servizi delle società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore sia sedicenne o ultrasedicenne, nel caso sia infrasedicenne il consenso è lecito, purchè prestato e autorizzato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

- Il legislatore interno ha stabilito che il consenso deve essere prestato dal minore di anni 14 e per l'infraquattordicenne, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 3 L.219/2017: la facoltà di rifiutare qualsiasi trattamento diagnostico o terapeutico attribuito a chiunque dall'art. 1, per il minore è posta nelle mani di chi ne esercita la responsabilità genitoriale



I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DEI MINORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ FAMILIARE

- ▶ La Convenzione di New York del 1989 ha segnato la definitiva trasformazione del bambino da semplice oggetto di protezione nei rapporti giuridici familiari a soggetto titolare di diritti fondamentali.
- ▶ Di fatto, l'autonomia decisionale del minore entra in gioco al momento della **crisi familiare** e ne costituisce l'esempio più significativo **l'ascolto del minore**, introdotto nel nostro ordinamento già nel 2006 e via via declinato dal nostro legislatore in modo sempre più incisivo (L. 219/2012 cd. Riforma Bianca, d.lgs 154/2013 che ha introdotto l'art. 336-bis e 337-octies c.c.) e che la riforma Cartabia ha implementato abrogando gli artt. 336-bis e 337-octies c.c. e introducendo contestualmente gli artt. 473-bis n. 4,5,6 c.p.c.

IL MINORE: IL SOGGETTO CONSIDERATO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Vi è una profonda distanza tra il discorso costituzionale e sovranazionale da un lato e la disciplina civilistica dall'altro, disciplina ancora oggi dominata da figure concettuali (incapacità del minore, responsabilità genitoriale, rappresentanza legale) che apparentemente mantengono la forza del dogma.



MINORE E
SALUTE

MINORE E
CONTRATTO

MINORE E
RELAZIONI
AFFETTIVE

MINORE E
PRIVACY

MINORE E
MEDIA

MINORE E SALUTE



In tale ambito non rileva solo il principio della riservatezza, bensì il diritto alla salute in tutta la sua complessità.

Va rafforzandosi il convincimento (non solo nella dottrina, ma anche nella giurisprudenza) che il **paziente minorenni debba essere coinvolto nel processo deliberativo in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano**: mancherebbe quindi una disciplina univoca e chiara del consenso da parte dei cosiddetti *grandi minori*.

NB: Il minore può dare il consenso nei trattamenti della tossicodipendenza (art. 120 DPR 309/1990), facendo richiesta di intervento da parte dei Servizi, essendo peraltro titolare del diritto alla riservatezza nei confronti dei medici, dei Servizi sociali e conseguentemente nei confronti dei genitori.

Un caso di giurisprudenza significativo in relazione a quanto sopra: **Trib. Monza, decreto 22 luglio 2021**.

Il Tribunale - nel caso di specie - valuta da un lato la mancanza di controindicazioni alla somministrazione e dall'altro la volontà manifestata dal minore (art. 3, c. 2 L.219/2017: il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità), così autorizzando la vaccinazione contrastata dal padre.

MINORI E CONTRATTO

Il codice civile italiano sancisce il principio perentorio della incapacità di agire delle persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di età sono quindi considerati privi della capacità di agire e conseguentemente, essi sono ritenuti inidonei a compiere e ricevere gli atti giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale.

Per l'ordinamento giuridico italiano vige il principio della non vincolatività del contratto stipulato dal minore, che pertanto è annullabile.

Il legislatore italiano, nel caso di contratti in cui uno dei contraenti non abbia ancora raggiunto la maggiore età, ha previsto la sanzione dell'annullamento e non quella più drastica, della nullità. Infatti, **l'art. 1425 c.c. stabilisce che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.**

Il principio della non vincolatività del contratto assolve quindi a una funzione protettiva del minore, ancorché il legislatore abbia optato per l'annullabilità e non per il rimedio - certamente più forte - della nullità.

Ragionando in chiave rigorosamente giuridica, logico corollario di tale impostazione è che il ruolo dei rappresentanti legali del minore non sia necessariamente sostitutivo, ma possa e debba essere anche di controllo della capacità valutativa della persona di cui hanno la cura. Questa distinzione di ruoli, dunque, consente di ri-definire l'autonomia del minore in grado di valutare i propri interessi, attribuendo alla responsabilità genitoriale una valenza meramente sussidiaria, nel senso che essa interviene solo laddove ve ne sia la effettiva necessità. Per tale motivo, la nozione di incapacità negoziale tende ad essere ridimensionata e conseguentemente, si assiste ad una progressiva espansione della autonomia del minore, sempre nei limiti previsti dall'art. 1338 c.c. nella prospettiva del cd bilanciamento degli interessi: (es: acquisto di una autovettura vs acquisto di un frullatore).



MINORI E RELAZIONI AFFETTIVE



La connessione tra riservatezza e autodeterminazione del minore è confermata dalle istanze degli adolescenti a vivere la loro vita sessuale e sentimentale.

Vita sessuale

- Contraccezione: *«un genitore non può accedere alla documentazione sanitaria della figlia minore che si rivolge ad un consultorio per farsi prescrivere farmaci contraccettivi»* - Garante Privacy 16.12.2010 n. 344, doc. web 1772627.
- Interruzione della gravidanza: art. 12, c. 2 L. 194/1978: se la donna è minore e vi è opposizione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale viene interpellato il Giudice tutelare che terrà anche conto delle ragioni della persona minore interessata.

Vita sentimentale

- Libertà nei rapporti affettivi
- Matrimonio del minore sedicenne: Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 26 ottobre 2017: *»il minore di anni 18, ma maggiore di anni 16, che risulti maturo e responsabile, può essere autorizzato a sposarsi, ai sensi dell'art. 84 c.c., in quanto tale autorizzazione va negata solo se si accerta che la sua volontà è stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni»*



MINORI E PRIVACY



Tra i diritti del minore su cui massima potrebbe essere la pressione della famiglia spicca il diritto alla vita privata.

Privacy, quindi, non solo come **diritto all'intimità**, ma anche come **espressione di autonomia nella vita sociale e di libertà di stabilire relazioni con il mondo esterno**: riservatezza non solo nella sua accezione statica e individualistica, ma anche in senso dinamico per la definizione della propria identità personale.

Scandagliando le tantissime norme contenute nel Codice della Privacy, **non rinveniamo una previsione generale per il caso in cui l'interessato sia un minorenni**.

- E' autorizzato a esprimere, se capace di discernimento, il trattamento dei propri dati personali?
- Può adire l'Autorità Garante per l'attivazione dei rimedi inibitori?

L'unica certezza in merito riguarda il Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali e di Privacy (679/2016) che all'art. 8 fissa a **sedici anni l'età in cui il minore acquista la possibilità di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle società dei servizi delle informazioni**.

Tale ambito peraltro è del tutto peculiare e non è di portata generale.

Il legislatore italiano, si ricorda, ha determinato in anni 14 il limite previsto dalla normativa comunitaria.

MINORI E PRIVACY segue

Art. 16 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 1989: «*Tutti i bambini e gli adolescenti devono essere rispettati nella loro vita privata. Nessuno può entrare in casa loro, leggere la loro corrispondenza o danneggiare la loro reputazione. Hanno inoltre il diritto ad essere tutelati dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti offensivi.*»

Cassazione penale, sez. V, sentenza 03/10/2014 n° 41192: ci interessa perché pone dei principi base sul **diritto alla riservatezza del minore nelle relazioni intrafamiliari e anche rispetto a chi esercita la responsabilità genitoriale.**

Trattasi nel caso di specie di un padre separato che registrava le telefonate del figlio con la madre e che viene quindi condannato per il reato di cui all'art. 617 cod. pen. (Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

*[...] va allora osservato come il **diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifichi indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo** (espressamente riconosciutagli dall'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n. 176), ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell'ottica della tutela dell'interesse preminente del minore e non già di quello del genitore [...]*

MINORI E MEDIA

Il diritto all'informazione e alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi dell'**art. 10 della Convenzione di Roma del 1950**, costituisce un interesse fondamentale della persona umana; la libertà di espressione è tutelata altresì dall'**art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000** e dall'**art. 21 della nostra Costituzione**.

Il diritto all'informazione trova un limite nella tutela della dignità della persona, specie se si tratta di un minore.

Dottrina e giurisprudenza di legittimità condividono la necessità di tutelare il minore nel mondo della comunicazione: si tratta di un giudizio di bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e valori costituzionali quali il diritto all'informazione e alla libertà di espressione degli altri individui.

Art. 17 della Convenzione di New York più volte citata:»*Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale...*»; tuttavia vanno anche considerati i pericoli che possono derivare dall'errato e/o anomalo utilizzo dei mezzi di comunicazione e in generale dall'utilizzo di internet.



MINORI E MEDIA



In merito all'utilizzo di internet da parte dei minori, entrano in gioco i doveri degli esercenti la responsabilità genitoriale che impongono ai medesimi di educarne i minori a un corretto impiego (per evitare danni a sé e a terzi) oltre al dovere di svolgere un'attività di controllo e vigilanza sull'uso dei media da parte dei figli, così evitandone l'abuso.

Tribunale di Caltanissetta 8 ottobre 2019

Trattasi nel caso di specie di una segnalazione dei Carabinieri al PMM di un minore che in concorso con altri minori per motivi abietti e futili, con condotte reiterate e con l'utilizzo di whatsapp molestava un'altra minore, cagionandole grave e perdurante stato d'ansia e paura, inducendola a cambiare abitudini di vita (cyberbullismo).

Il tribunale ha ribadito che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire ai minori una adeguata educazione all'utilizzo di tali mezzi, ma anche di compiere un'attività di vigilanza.

La giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell'accesso ai media da parte di minori, così evitando che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori stessi.

COS'È LO SHARENTING

Fenomeno di una condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i figli (foto, video, ecografie, storie..).

Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva da *share* (condividere) e *parenting* (genitorialità), anche se si dovrebbe privilegiare il termine «*oversharenting*», ovvero l'eccessiva e costante sovraesposizione online di bambini e bambine, che avviene senza il loro consenso perché troppo piccoli o non ancora così grandi da comprenderne le implicazioni, oppure semplicemente perché il loro consenso non viene richiesto.



SHARENTING (segue)

A marzo 2024 Alleanza Verdi Sinistra ha depositato alla Camera una proposta di legge che - una volta compiuto per intero l'apposito *iter* parlamentare - potrebbe dotare l'Italia di una legge contro lo *Sharenting* simile a quella già in vigore in Francia dal 2023.

Il documento, composto da soli tre articoli, affronta il tema da tre differenti prospettive: consensuale, economico commerciale e quello della privacy.



Grazie per l'attenzione!